

REGOLAMENTO (CEE) N. 2178/90 DEL CONSIGLIO**del 24 luglio 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/89 per quanto riguarda il titolo alcolometrico volumico totale di alcuni vini di qualità importati dall'Ungheria**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 822/87, i vini originari di un paese terzo diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi, destinati al consumo umano diretto, non possono essere importati nella Comunità se il loro titolo alcolometrico volumico totale supera il 15 % vol;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il regolamento (CEE) n.

2931/80⁽³⁾ è stata prevista una deroga a tale principio per alcuni vini ungheresi, conformemente all'articolo 70, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 822/87; che tale deroga scade il 31 agosto 1990; che nella prospettiva della conclusione di un accordo tra la Comunità e l'Ungheria relativo al settore vitivinicolo si ravvisa l'opportunità di prorogare di un anno la scadenza della deroga in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3677/89, la data del 31 agosto 1990 è sostituita dal 31 agosto 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 360 del 9. 12. 1989, pag. 1.